

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/1988** (ECLI:IT:COST:1988:492)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **20/04/1988**

Deposito del **27/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9069**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 20-27 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio 1986 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 365 e 366 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti d'opposizione a decreto penale, il Pretore di Milano - preso atto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio ai rispettivi opposenti era avvenuta "nei modi indicati nell'ultima parte dell'art.171 c.p.p." (cioè, mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio procedente) per esserne diventata impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato al momento dell'opposizione ha sollevato, con due ordinanze dall'identico contenuto, "questione di legittimità costituzionale dell'art.171 c.p.p., nella parte in cui consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione dell'opponente a decreto penale, in relazione all'art. 24 Cost.";

e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 32 del 1981, questa Corte, nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art.171, quinto comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inadeguata la dichiarazione di domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore", ha precisato che la corretta applicazione della norma allora denunciata - il cui "fine" è quello di "conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione" - trova il suo "presupposto" nel fatto che "l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico", cosicché le modalità prescritte dall'art.171, quinto comma, possono essere adottate solo quando la notificazione nelle forme ordinarie si sia resa impossibile a seguito di un fatto addebitabile all'imputato;

che la ratio decidendi della sentenza n. 32 del 1981 è senz'altro applicabile alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'"ultima parte" (cioè, il sesto comma) dell'art. 171 del codice di procedura penale - la quale estende le modalità previste dal quinto comma dello stesso articolo al caso in cui "le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" - essendo il "fine" perseguito dalla norma ora censurata ed il "presupposto per la corretta applicazione" di essa rispettivamente identici al "fine" perseguito dall'art. 171, quinto comma, ed al "presupposto per la corretta applicazione" di quest'ultimo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.